



COMUNICATO N. 211/DIV – 28 MARZO 2023

211/637

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 25, 26 E 27 MARZO 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 25, 26 e 27 Marzo 2023

15ª Giornata Ritorno

GIRONE A

L.R. VICENZA	ARZIGNANO V.	2-3
LECCO	TRIESTINA	0-0
MANTOVA	JUVENTUS NEXT GEN	1-1
PIACENZA	NOVARA	1-1
PORDENONE	PRO SESTO	1-0
PRO PATRIA	ALBINOLEFFE	1-4
RENATE	PADOVA	2-0
SANGIULIANO	PRO VERCELLI	1-0
TRENTO	FERALPISALÒ	0-0
VIRTUS VERONA	PERGOLETTESE	1-0

GIRONE B

ALESSANDRIA	FIORENZUOLA	1-1
CARRARESE	SIENA	3-0
CESENA	OLBIA	1-0
LUCCHESI	FERMANA	1-1
PONTEDERA	IMOLESE	2-0
RECANATESE	AQUILA MONTEVARCHI	3-1
RIMINI	REGGIANA	2-2
S. DONATO TAVARNELLE	GUBBIO	1-2
TORRES	ANCONA	1-1
VIS PESARO	VIRTUS ENTELLA	0-2

GIRONE C

CATANZARO	PESCARA	2-2
FOGGIA	MONTEROSI TUSCIA	1-2
GIUGLIANO	FIDELIS ANDRIA	4-3
LATINA	CROTONE	2-2
PICERNO	GELBISON	0-0
POTENZA	JUVE STABIA	5-2
TARANTO	AVELLINO	2-2
TURRIS	ACR MESSINA	3-0
VIRTUS FRANCAVILLA	MONOPOLI	2-0
VITERBESE	AUDACE CERIGNOLA	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 27 e 28 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 25,26 E 27 MARZO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, FOGGIA, LATINA, LUCCHESI, PESCARA, e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000

MONOPOLI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato dal Settore Ospiti:

1. al 15°, 30° e 46° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, all'interno del terreno di gioco quattro fumogeni, provocando, in tutte le predette circostanze, la bruciatura del manto erboso; i predetti lanci hanno ritardato la ripresa del gioco di circa 1 minuto ciascuno nel primo tempo e di 30 secondi nel secondo tempo;

2. nel corso della gara dodici bicchieri in plastica da ½ litro semipieni e una bottiglietta da ½ litro semipiena d'acqua all'interno del recinto di gioco, senza conseguenze;

3. al 9° minuto del secondo tempo, all'interno del terreno di gioco una parte di un seggiolino in plastica divelto dagli spalti, senza conseguenze;

4. al 15° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un tappo in plastica, senza conseguenze;

5. al fischio finale del primo tempo, all'interno del terreno di gioco, una parte in ferro divelta precedentemente della recinzione del Settore loro riservato, senza conseguenze;

6. al termine della gara, all'interno del terreno di gioco, una mazza in plastica con l'estremità ricoperta da nastro aderente di color nero utilizzata per battere il tamburo, senza conseguenze;

7. al 31° minuto del secondo tempo, per aver dato fuoco ad una felpa di colore azzurro riportante il logo della società Virtus Francavilla per poi lanciarla, al termine della gara, all'interno del terreno di gioco;

B) per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:

1. nell'aver danneggiato quattro seggiolini e bruciato un seggiolino all'interno del Settore loro riservato;

2. nell'aver danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 2000

VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell'aver, dal 3° al 5° minuto della gara, attinto con numerosi sputi, acqua e birra i giocatori della Società Monopoli mentre effettuavano il riscaldamento a bordo campo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).

€ 2000

TURRIS per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Nord intonato, all'ingresso delle squadre in campo e sino al primo minuto di gioco, per la durata di circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, in quanto riferiti in modo generico a tutta la squadra, comportamento del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000

CATANZARO per avere i suoi sostenitori intonato, al 39° minuto del secondo tempo, cori offensivi, insultanti e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).

€ 1000

POTENZA

A) per avere, al 1° minuto della gara, circa duecento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari;

B) per avere, al termine della gara, circa cento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 **RIMINI** per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi durante la partita dai suoi sostenitori posizionati in Curva Est integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato e fatto esplodere, all'interno del recinto di gioco, due petardi di notevole intensità (bombe carta).

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 **JUVE STABIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere nel Settore loro riservato sei petardi di lieve intensità, senza arrecare alcun danno a persone e cose.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 **TRIESTINA** per essere tre persone non identificate, ma riconducibili alla Società, transitate al termine della gara all'interno del recinto di gioco e del terreno di gioco, mentre i tesserati e la Squadra Arbitrale erano ancora in campo, e per avere sostato nella zona spogliatoi nonostante non fossero inseriti in distinta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 400 **CARRARESE** per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Gradinata Nord, al 14° e 16° minuto del primo tempo, intonato ripetutamente un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 400 **PRO VERCELLI** per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato cinque seggiolini all'interno della Tribuna Ospiti loro riservata.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

- € 400 **TARANTO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco:
1. prima della ripresa della gara, mentre le squadre raggiungevano il terreno di gioco, una bottiglia d'acqua semipiena, priva di tappo;
 2. al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, una bottiglietta d'acqua semipiena, con tappo.
- Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 300 **ALESSANDRIA** per avere i suoi sostenitori posizionati in Gradinata Nord intonato, al 50° minuto circa, per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti dell'Arbitro.
- Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
- € 300 **FOGGIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord Franco Mancini, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco una bottiglietta d'acqua in plastica da 0,50 cl mezza vuota, senza recare nessun danno a cose e a persone.
- Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 300 **GIUGLIANO** per avere consentito ad un tifoso di fare accesso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare la vittoria della Squadra di casa.
- Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
- € 200 **GUBBIO** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver imbrattato con scritte realizzate con colore nero gli interni e una porta dei bagni a loro riservati.
- Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **4 APRILE 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA**

FERRONI ALESSIO

(SIENA)

per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a. n.1, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **4 APRILE 2023**

GIOVE GIUSEPPE

(TARANTO)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava nei confronti di una sua decisione colpendo con un pugno la panchina e proferendo nei suoi confronti una frase irrispettosa, ripetendola per tre volte.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

POGLIANI MARCO

(AQUILA MONTEVARCHI)

VERCELLOTTI STEFANO

(PRO VERCELLI)

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **5 APRILE 2023**

ALESSANDRO VACCA

(VIRTUS VERONA)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva verso l'Assistente Arbitrale n. 2 in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose e, al termine della gara, mentre i calciatori e la Quaterna Arbitrale erano ancora in campo, scavalcava la recinzione della Tribuna entrando sul terreno di gioco per poi dirigersi nella zona antistante gli spogliatoi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (referto arbitrale, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

ANDREOLETTI MATTEO

(PRO SESTO)

A) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale, pronunciando all'indirizzo della stessa una frase irrispettosa;

B) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti degli avversari, in quanto rivolgeva la medesima frase ai componenti della panchina avversaria, provocando una situazione di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCHETTO CARLO (TRENTO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

D'ALTERIO SALVATORE (RIMINI)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale, pronunciando all'indirizzo della stessa frasi irrispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

DIANA AIMO (REGGIANA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO)
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BREVI OSCAR ARNALDO (VIS PESARO)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CUDINI MIRKO (FIDELIS ANDRIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUCCI MASSIMO (ARZIGNANO V.)
ABBATE MATTEO (PIACENZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PANDOLFI LUCA

(JUVE STABIA)

per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, disinteressandosi dell'azione, lo colpiva con un pugno sul volto, facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l'impossibilità di contesa del pallone (r. a.a. n.1).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARGINEAN IULIUS ANDREI

(NOVARA)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo sulla nuca.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).

BIONDI KEVIN

(RIMINI)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva nella parte bassa della caviglia con la gamba protesa, con i tacchetti esposti e con intensità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).

DE NUZZO GABRIELE

(FERMANA)

per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, senza la possibilità di giocare il pallone, lo colpiva con un calcio all'altezza del ginocchio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerate le modalità della condotta e valutato che non si sono verificate conseguenze dannose.

DI NOIA GIOVANNI

(FOGGIA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con il braccio al collo facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 200 DI AMMENDA

PEZZELLA SALVATORE

(TRIESTINA)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel contendere il pallone ad un avversario alzava il braccio in maniera pericolosa colpendolo al volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, l'assenza conseguenze dannose a carico dell'avversario e le scuse porte dal calciatore dopo avere compiuto il gesto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LORA FILIPPO

(TORRES)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto a gioco in svolgimento si alzava dalla panchina e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose e offensive togliendosi il fratino e lanciandolo sul terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, calciatore sostituito).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MILILLO ALESSIO

(ARZIGNANO V.)

GUGLIELMOTTI DAVIDE

(REGGIANA)

LAZZA GIULIANO

(REGGIANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

TITO FABIO

(AVELLINO)

SILVESTRI LUIGI

(CESENA)

BOCALON RICCARDO

(MANTOVA)

TRASCIANI DANIELE

(ACR MESSINA)

ESPOSITO GIANLUCA

(RENATE)

MUNGO DOMENICO

(VITERBESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FROSININI RUGGERO

(ALBINOLEFFE)

BARBA GIANLUCA

(ARZIGNANO V.)

D'ANGELO SONNY

(AVELLINO)

MOLLA MARCO

(IMOLESE)

PADELLA EMANUELE

(MANTOVA)

STARITA ERNESTO

(MONOPOLI)

GONZI JURI

(PIACENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DUBICKAS EDGARAS

(PORDENONE)

ZUGARO DE MATTEIS DAVIDE

(SANGIULIANO)

FRASCATORE PAOLO

(TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

BRIGHENTI NICOLÒ'	(CATANZARO)
PETRICCIONE JACOPO	(CROTONE)
FERRARA ANTONIO	(TARANTO)
MEGELAITIS LINAS	(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BERTOLA NICOLÒ'	(AQUILA MONTEVARCHI)
TOZZUOLO ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
BLONDETT EDOARDO	(AUDACE CERIGNOLA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(PRO PATRIA)
MARTINELLI LUCA	(CATANZARO)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
SCORZA CHRISTIAN	(FERMANA)
FIORINI MATTIA	(FIORENZUOLA)
MIGNANELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
QUIRINI ETTORE	(LUCCHESE)
TARTAGLIA ANGELO	(MONTEROSI TUSCIA)
SACO COLI	(PRO VERCELLI)
SANTINI CLAUDIO	(RIMINI)
ANTONELLI NICOLÒ'	(TORRES)
MAROTTA ALESSANDRO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SYLLA CHEIKH YOUSSEF	(ALESSANDRIA)
GUERRA WALTER	(PICERNO)
PETERMANN DAVIDE	(FOGGIA)
ARDIZZONE FRANCESCO	(LECCO)
GKERTSOS ANDREAS	(FERMANA)
SAVINI ALBERTO	(FIDELIS ANDRIA)
IGLIO GIUSEPPE	(GIUGLIANO)
RIZZO NICOLAS CESAR	(GIUGLIANO)
SCOGNAMIGLIO GENNARO	(GIUGLIANO)
DI GENNARO RAFFAELE	(GUBBIO)
VOLPE MICHELE	(JUVE STABIA)
BESAGGIO MICHELE	(JUVENTUS NEXT GEN)
DA GRACA COSIMO MARCO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)
MASTALLI ALESSANDRO	(LUCCHESE)
FALBO LUCA	(MONOPOLI)
GIORDANI PIETRO	(MONTEROSI TUSCIA)
ANASTASIO ARMANDO	(PRO VERCELLI)
CAUZ CRISTIAN	(REGGIANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

UBALDI LEONARDO	(S. DONATO TAVARNELLE)
FABRIANI CRISTIAN	(TORRES)

PINNA RICCARDO
PIACENTINI MATTEO

(TORRES)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO
PIANA LUCA
LADINETTI RICCARDO
GILLI MATTEO
BIZZOTTO NICOLA
ROCCA MICHELE
CRISTINI ANDREA
GORI MIRKO
PAOLUCCI ANDREA

(ANCONA)
(ARZIGNANO V.)
(PONTEDERA)
(GELBISON)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PRO VERCELLI)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

DE CRISTOFARO ANTONIO
ZANON MANUEL
DAMETTO PAOLO

(PICERNO)
(IMOLESE)
(TORRES)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

KOUDA RACHID
ENRICI PATRICK
CIANCI PIETRO
GOLEMIC VLADIMIR
DALMAZZI ALESSANDRO
RISOLO ANDREA
BRUZZANITI GIOVANNI
VERDE FRANCESCO
INCERTI DAVIDE FABRIZIO
GIORNO FRANCESCO
NAVA RICCARDO
MARZUPIO MANUEL
CELLA STEFANO
LONARDI LORENZO

(PICERNO)
(LECCO)
(CATANZARO)
(CROTONE)
(FIDELIS ANDRIA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(LUCCHESI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(PIACENZA)
(PIACENZA)
(PRO SESTO)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SINI SIMONE
PAOLUCCI LORENZO
LANGELLA CHRISTIAN
LIGUORI MICHAEL
CICCONI MANUEL
CORAZZA SIMONE
ROMEO FEDERICO
GRANATA ANTONIO
PORTANOVA DENIS
SIGNORINI ANDREA
D'AURIA GIANLUCA

(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(PADOVA)
(CARRARESE)
(CESENA)
(FERMANA)
(GELBISON)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(IMOLESE)

SIMERI SIMONE
BELLODI GABRIELE
BRIGNANI FABRIZIO
PIETRANGELI NICOLA
RUSSO FEDERICO
BELLONI NICCOLO'

(IMOLESE)
(OLBIA)
(OLBIA)
(RIMINI)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(SIENA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CHECCHI LORENZO
ESPECHE MARCOS ANDRES
DE SENA CARMINE
GRAZIANI VITTORIO
LORETO CIRO
PAPA SALVATORE
RICCIO ALESSANDRO PIO
PANICO GIUSEPPE ANTONIO
VITERITTI ORLANDO
ALFIERI VINCENZO
CREMONESI MICHELE
POSSENTI MARCELLO
SQUIZZATO NICCOLO'
GORELLI MATTEO
MELI MARCO
MAZZA LEONARDO
ZAMPARO LUCA
DI PAOLA MANUEL

(ALESSANDRIA)
(PONTEDERA)
(GELBISON)
(GELBISON)
(GELBISON)
(GELBISON)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(RECANATESE)
(REGGIANA)
(RENATE)
(RENATE)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(SIENA)
(TARANTO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

NOVELLA MATTIA
LEPORE FRANCO
NEGLIA SAMUELE
DI STEFANO LORENZO
SEKULOV NIKOLA
BALDE HELDER BAFODE
FORTE FRANCESCO
TENTONI TOMMASO
ARBOLEDA CHRISTIAN
TONOLI DANIEL
LANINI ERIC
LAZZARINI DAVID
CAPUTO GIORGIO
VANNUCCHI GIANMARCO
DELLA MORTE MATTEO
TALARICO RAUL

(PICERNO)
(LECCO)
(FERMANA)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(ACR MESSINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(REGGIANA)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TARANTO)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

TRAINOTTI ANDREA
CHITI LORENZO


(TRENTO)
(AQUILA MONTEVARCHI)

RUSSO LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
RUTJENS OLIVA CHRISTIAN	(FOGGIA)
STANGA LUCA	(LECCO)
BONTEMPI MARCO	(FIORENZUOLA)
PICCININI GABRIELE	(FIORENZUOLA)
TULLI GIACOMO	(IMOLESE)
FERRARA MICHELE	(ACR MESSINA)
RAGUSA ANTONINO	(ACR MESSINA)
TOLOMELLO FILIPPO	(MONTEROSI TUSCIA)
SACCANI MATTEO	(PERGOLETTESE)
CHIERICO LUCA	(PIACENZA)
POLITO VINCENZO	(POTENZA)
VERRENGIA BRUNO	(POTENZA)
BIANCO GABRIEL	(PRO SESTO)
SENIGAGLIESI LUCA	(RECANATESE)
SIMONETTI LORENZO	(RENATE)
GRANDI MATTEO	(SANGIULIANO)
MARINI GIANLUCA	(TARANTO)
SCOTTO LUIGI	(TORRES)
MEAZZI LORENZO	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PEREZ JOSHUA GIOVANNI	(AQUILA MONTEVARCHI)
ROMAGNOLI ANDREA	(VIRTUS FRANCAVILLA)
PELLEGRINO ALESSANDRO	(LATINA)
DI QUINZIO DAVIDE	(LUCCHESE)
HRISTOV ANDREA ROSENOV	(REGGIANA)
VALLOCCHIA ANDREA	(REGGIANA)
PISCITELLA GIAMMARIO	(RIMINI)
ORLANDO FRANCESCO	(SIENA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 28 Marzo 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani